Firmato Da: CODERONI MARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 41b55af85ae2d411c1d8eb430ef82bed - Firmato Da: ARGAN LUIGI Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6b6f0e37be9be3

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE OTTAVA CIVILE

In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

Dr. Luigi ARGAN	Presidente
Dr. Alfredo Matteo SACCO	Giudice
Dr. Mario CODERONI	Giudice Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 42684/2020 del R.G., pendente tra

, con gli Avv.ti MARINI FABRIZIO e MANDORLO ANNA,

PARTE ATTRICE

E

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.

CONCLUSIONI

Per parte attrice: «*Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'apocrifia del testamento olografo del 18/09/2015, pubblicato con verbale del 28/10/2019 a rogito Notaio Pietro Marzano di Roma, repertorio n. 13.282, raccolta n. 11.190, e che, pertanto, detta scheda testamentaria non è riconducibile al Signor*

e deceduto in Roma il 18/05/2019

e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile, inesistente e, comunque, invalido ed inefficace il suddetto testamento olografo.

Sempre in via principale, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 654 c.c. nulla, annullabile, inesistente e, comunque, invalida ed inefficace l'istituzione di legato contenuta nel testamento olografo del 18/09/2015, pubblicato con verbale del 28/10/2019 a rogito Notaio Pietro Marzano di Roma, repertorio n. 13.282, raccolta n. 11.190, per non esser presente nel patrimonio del patrimonio del de cuius al tempo della morte il bene oggetto del legato medesimo.

Rigettare la domanda le domande riconvenzionali spiegate dal convenuto perché infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio».

Per parte convenuta: "*Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis,*

- In via principale, nel merito, in accoglimento delle ragioni e delle eccezioni sopra formulate, rigettare la domanda attorea e, per l'effetto, confermare la validità del legato contenuto nel testamento olografo datato 18 settembre 2015 e pubblicato con verbale del 28 ottobre 2019 a rogito Notaio Dott. Pietro Marzano.

- In via riconvenzionale, nel merito, accertata e dichiarata la valida istituzione del legato in favore del sig. , condannare il Sig. , nella qualità di erede universale del sig. , al versamento, in favore del legatario, della somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) portata dal legato per cui è causa.

Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio;

IN VIA ISTRUTTORIA

- Chiede che la CTU. Dott.ssa i sia sentita, nel contraddittorio con i CCTTPP, per fornire ogni opportuno chiarimento sulle incongruenze e sulle illogicità sopra denunciate;

- Rileva che l'istanza formulata dalla scrivente difesa di inserire tra le scritture in comparazione l'unico atto di certa riconducibilità al de cuius redatto in stampatello – istanza già rigettata da codesto Ecc.mo Tribunale – debba essere riesaminata alla luce dei contenuti dell'elaborato peritale, che si concentra sullo stampatello senza alcun termine di comparazione;

- Chiede che la grafia del Sig. sia sottoposta a perizia;

Firmato Da: CODERONI MARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 41b55af85ae2d411c1d8eb430ef82bed - Firmato Da: ARGAN LUIGI Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6b690d37c09be3

- Insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in sede di coda di trattazione – si abbiano le relative memorie qui integralmente riportate e trascritte – e, in particolare, sulla necessità di sentire come testimoni il Notaio Dr Pietro Marzano e il collaboratore di quest'ultimo, , sulle circostanze relative alla consegna nelle loro mani della disposizione testamentaria da parte del de cuius, Sig. nel giorno stesso della sua redazione, vale a dire il 18.09.2015.

- Impugna e contesta tutto quando ex adverso dedotto, eccepito e demandato, insistendo per l'accoglimento delle eccezioni e delle domande spiegate."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatto.

Il sig. o, quale unico erede del sig. - deceduto in Roma il 18.05.2019-, in forza di testamento olografo datato 27/07/2010, pubblicato a rogito Notaio Sandra De Franchis (repertorio n. 11618, raccolta n. 5585), ha agito in giudizio, impugnando il successivo testamento olografo datato 18/09/2015, ad apparente firma del de cuius (pubblicato il 28/10/2019 a rogito Notaio Pietro Marzano, repertorio n. 13.282, raccolta n. 11.190), con il quale si disponeva un legato di € 50.000,00 in favore del sig. ; ha chiesto, in via principale, di accertare la falsità e la conseguente nullità del secondo testamento olografo, in quanto apocrifo e non redatto né sottoscritto dal de cuius; in via subordinata, ha chiesto comunque di accertarsi l'inefficacia della disposizione a titolo particolare ai sensi dell'art. 654 c.c., in quanto la somma legata non era presente nel patrimonio del sig. al momento del decesso.

Costituitosi il convenuto, ha contestato le avverse domande, chiedendo, in via riconvenzionale, di condannare l'attore a dare adempimento al legato in proprio favore.

La causa è stata istruita mediante CTU grafica sul testamento impugnato, e, all'esito, rigettate le ulteriori istanze istruttorie, è stata rimessa alla decisione del Collegio (competente ex art. 50bis n. 6, c.p.c., ratione temporis vigente), previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (anch'esso, nel testo antecedente alla riforma di cui al D.L.vo 149/2022).

Diritto.

Preliminarmente, devono affermarsi la legittimazione e l'interesse ad agire dell'odierno

Firmato Da: CODERONI MARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 41b55af85ae2d411c1d8eb430ef82bed - Firmato Da: ARGAN LUIGI Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6b690d37c09bed3

attore, il quale è erede universale ed unico del defunto , in forza del testamento olografo del 27.07.2010, che non è stato in alcun modo impugnato o contestato; il secondo e successivo testamento, oggetto di impugnazione, non ha esplicitamente revocato il precedente atto di ultima volontà, limitandosi a disporre un legato di € 50.000,00, in favore del convenuto, disposizione del tutto compatibile con il precedente testamento, non potendosi, pertanto, nemmeno ravvisarne una modifica o revoca implicita.

Ciò premesso, deve essere accolta la domanda principale di nullità del secondo testamento olografo, essendo stata dimostrata la sua falsità.

La consulenza svolta dalla dr.ssa è corretta da un punto di vista formale e procedurale, priva di vizi metodologici e tecnici e condivisibile nelle conclusioni.

La consulente – dopo aver correttamente ed esaustivamente esposto la metodologia che avrebbe seguito nelle indagini tecniche – ha, in primo luogo, analizzato e descritto le caratteristiche del testamento in verifica, sia nella sua interezza, sia nei singoli elementi di carattere grafico, simbolico e scritturale, rilevandone il ritmo, l'immagine grafica, l'armonia, le dimensioni, la pressione e in genere tutte le caratteristiche grafiche-estetiche, il tutto con estrema analiticità, precisione ed esattezza.

Analogo esame la CTU ha poi condotto sulle scritture di comparazione, acquisite in numero adeguato a consentire un valido raffronto e costituite non soltanto da sottoscrizioni, ma anche da pagine manoscritte, ivi compreso un precedente testamento olografo (quello che ha istituito erede universale l'odierno attore, non impugnato), ricavandone i grafismi ricorrenti, e, quindi, gli elementi di personalizzazione della scrittura del *de cuius*.

La consulente è dunque passata al raffronto tra le scritture comparative e l'olografo in verifica, riscontrandone numerose difformità e differenze, sia di tipo formale che sostanziale.

In particolare, la CTU ha rilevato molteplici e rilevanti difformità nelle lettere alfabetiche, ma anche nelle cifre numeriche (presenti, nel testamento in verifica, sia nelle date, sia nella somma di denaro oggetto di legato); inoltre, ha sottolineato la peculiarità che il testamento impugnato sia stato vergato in stampatello, laddove in tutte le scritture comparative il de cuius utilizzava sempre il corsivo ed ha notato la diversità nella stesura delle righe, quanto al rispetto o meno dei margini del foglio ed all'allineamento della scrittura. Analoghe analisi e comparazioni, la CTU ha condotto anche con specifico riferimento alla sottoscrizione apposta in calce al testamento.

Firmato Da: CODERONI MARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 41b55af85ae2d411c1d8eb430ef82bed - Firmato Da: ARGAN LUIGI Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6b690d37c09bee3

La dr.ssa ha ben evidenziato (anche a fronte delle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta), un elemento estremamente rilevante ai fini della valutazione della genuinità o meno della sottoscrizione e del testo, ovvero l'assenza di fluidità nel tratto, ed anzi, la palese presenza di interruzioni, stacchi, riprese e giustapposizioni, ben evidenti dall'analisi microscopica, ma rilevabili ictu oculi anche in base alla presenza di diverse macchie di inchiostro, che vengono solitamente generate da una sosta nella stesura dello scritto; tali caratteristiche -riscontrate nella firma e nell'intero corpo del testamento in verifica- sono tipiche di chi scrive senza naturalezza e fluidità e, soprattutto, non sono affatto presenti nelle autografe comparative del *de cuius*, nemmeno in quelle coeve o temporalmente vicine al testamento impugnato; a questo proposito, la CTU ha pure correttamente affermato che «*non essendoci aggravamenti o patologie certificate o rese note che giustifichino una difformità così evidente fra le grafomotricità in esame, tali discordanze non possono essere imputate all'età*»; in altre parole, la discontinuità e stentatezza nello scrivere, presenti esclusivamente nel testamento impugnato, non sono tratti distintivi del grafismo del sig.

Sulla base di tali corretti ed approfonditi accertamenti, nonché rispondendo adeguatamente e puntualmente alle osservazioni di entrambi i CTP- la CTU ha così rilevato e concluso: "*Obiettivamente i riscontri diversitari emersi in fase confrontuale conducono verso una differente matrice espressiva e le anomalie compositive del testo in verifica ne inficiano la genuinità.*

***In conclusione si ritiene che**, oggettivamente e seguendo un iter-logico sequenziale che fa fede al protocollo di indagine forense (che vede le seguenti fasi : esame del doc.in verifica-esame delle comparative-fase confrontuale-conclusioni), privo di qualsiasi condizionamento o pregiudizio, **la risposta obbiettiva al quesito del Giudice sia: di NON AUTOGRAFIA della scheda testamentaria in verifica datata 18.09.2015 a firma** ".

Le conclusioni della CTU sono assolutamente corrette e condivise dal Collegio, che ritiene di farle proprie, e portano alla declaratoria di falsità del testamento olografo apparentemente a firma di .

Gli esiti della CTU grafologica non sono stati efficacemente contestati dalla parte convenuta.

Si ricorda che, secondo un orientamento assolutamente costante della giurisprudenza di

Firmato Da: CODERONI MARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 41b55af85ae2d411c1d8eb430ef82bed - Firmato Da: ARGAN LUIGI Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6b690d37c09be3

legittimità, quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nel caso di specie - esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni del consulente tecnico che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Cass. sez. 1, n. 33742 del 16/11/2022 e n. 15147 del 11/06/2018; sez. 5, n. 11917 del 6/05/2021; sez. 6-3, n. 4352 del 14/02/2019).

Del resto, le osservazioni critiche della difesa convenuta, come anche riproposte nella comparsa conclusionale, per lo più risultano infondate o non colgono nel segno e, peraltro, vengono per lo più formulate mettendo in evidenza singoli stralci o frasi della relazione peritale, estrapolati dal contesto e senza riportare le successive precisazioni o articolazioni, sostenendone quindi l'incoerenza o la scorrettezza.

A mero titolo esemplificativo, si veda la contestazione sulle considerazioni svolte dalla CTU a proposito della scrittura in stampatello: la dr.ssa ha, correttamente, rilevato come, solitamente, questo tipo di scrittura è più omologata e standardizzata rispetto al corsivo e presenta, quindi, una minore personalizzazione, salvo poi aggiungere che, comunque, è pur sempre possibile individuare alcuni tratti individualizzanti del grafismo del soggetto; sul punto, la difesa convenuta ha, innanzi tutto, contestato alla CTU l'erroneità dell'assunto sull'assenza di personalizzazione nella scrittura in stampatello (contestazione, come visto, infondata e basata su una lettura parziale ed incompleta della CTU) e, inoltre, di non aver adeguatamente preso in considerazione l'elemento personalizzante presente nel testamento in verifica, costituito dalle lettere "o" con gli apici che si incontrano; la dr.ssa ha puntualmente risposto, sottolineando come tale elemento individualizzante -che non veniva certo negato- era proprio soltanto del testamento impugnato, ma non si rinveniva affatto nelle comparative, laddove "*gli ovali sono chiusi lateralmente, a volte sono aperti ed altre chiusi senza apici che si incontrano*", sicché tale elemento costituisce un ulteriore differenziazione tra le autografe comparative del de cuius ed il testamento in verifica, a dimostrazione che la contestazione è priva di pregio e non può determinare alcuna confutazione delle conclusioni cui è giunta la CTU.

Una volta accertata la non autografia e, quindi, la nullità del testamento, resta, ovviamente, assorbita la domanda subordinata di inefficacia del legato ex art. 654 c.c.; così come, dalla

Firmato Da: CODERONI MARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 41b55af85ae2d411c1d8eb430ef82bed - Firmato Da: ARGAN LUIGI Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6b6f0e37bc9be83

falsità e nullità del testamento, consegue il rigetto della domanda riconvenzionale del convenuto, di esecuzione del legato in suo favore, che presuppone la validità del testamento.

Spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per quella introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge (corrispondenti ai parametri medi dello scaglione di valore applicabile). All'attore spetta inoltre il rimborso delle spese vive documentate (contributo unificato e diritti di cancelleria), pari a complessivi € 545,00.

Anche le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GI – devono essere poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 42684/2020, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede:

- accoglie la domanda principale di parte attrice e, per l'effetto, dichiara la nullità, per difetto di autografia, del testamento olografo datato 18/09/2015, pubblicato il 28/10/2019 a rogito Notaio, dr. Pietro Marzano di Roma, Repertorio n. 13.282, Raccolta n. 11.190;
- rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
- condanna il convenuto alla refusione, in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 545,00 per rimborso spese;
- pone le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GI – definitivamente a carico del convenuto

Così deciso in Roma, in data 23/01/2025.

Il Giudice Estensore
Dr. Mario Coderoni

Il Presidente
Dr. Luigi ARGAN

Firmato Da: CODERONI MARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 41b55af85ae2d411c1d8eb430ef82bed - Firmato Da: ARGAN LUIGI Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6b690d37c09be3